

## **CONVENZIONE CON DIAGNOSTICA G.I.M.A.**

**PER**

### **PRESTAZIONI MEDICO-SPECIALISTICHE DI EMATOLOGIA**

**TRA**

**AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI-MELACRINO-MORELLI di Reggio Calabria  
Codice Fiscale Partita Iva 01367190803 con sede legale a Reggio Calabria via Spirito Santo  
n.24, rappresentata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO Dr Francesco Antonio  
Benedetto**

**E**

**DIAGNOSTICA G.I.M.A. s.r.l. ( di seguito indicata come "G.I.M.A.") con sede in Vibo Valentia, Via  
Caterina Gagliardi 7 - C.F. e P. IVA 00459620795 – rappresentata dal Rappresentante Legale  
Dott.ssa Maria Grazia Nola**

#### **PREMESSO CHE**

- G.I.M.A. ha manifestato la necessità di attivare una collaborazione avente ad oggetto l'acquisizione di prestazioni medico-specialistiche da svolgersi presso la propria sede ed in favore della propria utenza quali:

- prestazioni di Ematologia/Centro Trapianti Midollo Osseo;

- l' A.O. B.-M.-M. attraverso la propria SS.CC. di Ematologia/Centro Trapianti Midollo Osseo possiede la competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze;

- l' A.O. B.-M.-M., in ossequio a quanto previsto dalla L.R. ~~4.3/96~~, art. ~~...~~, comma ~~...~~, soddisfatte prioritariamente le esigenze del Servizio Sanitario Regionale e fermo restando il vincolo di pareggio di bilancio, si rende disponibile a garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste;

la Convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dagli artt. 55 e 58 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria del dì 8/06/2000;

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **Art. 1 – Oggetto della Convenzione e compensi**

La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento occasionale delle seguenti tipologie di prestazioni:

- \* prima visita ematologica
- \* visita ematologica di controllo

Per l'attività di cui sopra verrà applicata la seguente tariffazione :

- \* prima visita ematologica                      euro 100,00
- \* Visita ematologica di controllo              euro 70,00

## **Art.2 – Modalità operative**

G.I.M.A. si impegna a concordare direttamente con il Direttore della Struttura Sanitaria dell'A.O. B.-M.-M. o di un suo delegato, con un preavviso di almeno 7 giorni, la data di accesso per le prestazioni da effettuare.

## **Art.3 – Doveri dell' A.O. Bianchi – Melacrino - Morelli**

L'A.O. B.-M.-M., sotto la responsabilità del Direttore della Struttura Sanitaria coinvolta e della Direzione Sanitaria, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata fuori dall'orario di servizio.

## **Art. 4 – Doveri di G.I.M.A.**

G.I.M.A. si impegna a non utilizzare il personale medico dipendente dell' A.O B.-M.-M. per ottenere, mantenere o integrare i requisiti minimi per l'accreditamento.

In ogni caso il professionista svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti di G.I.M.A. con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria.

G.I.M.A. si impegna, inoltre, a fornire all' A.O. B.-M.-M. un'autocertificazione (allegato 1) relativa alla conformità:

- della struttura al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche;
- degli impianti elettrici alla L. 46/90 e successive modifiche;
- della propria struttura a quanto previsto e richiesto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di assistenza sanitaria, con la conseguente assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dalle leggi sanitarie civili e penali (es. possesso autorizzazione all'attività).

G.I.M.A. assicura che la sorveglianza sanitaria e la competenza igienico organizzativa vengono svolte dalla Dirigenza Sanitaria della stessa.

## **ART. 5 – Rendicontazione e fatturazione**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'A.O. B.-M.-M. e di G.I.M.A.

G.I.M.A. trasmetterà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni rese dall'A.O. B.-M.-M., la rendicontazione delle attività all'indirizzo e-mail..... e/o al n. di fax. 099.65.21726  
protocollo@pec.ospedalere.it

Tale rendicontazione (allegato2) dovrà riportare tra l'altro le seguenti informazioni:

- \* data esecuzione prestazione;
- \* orario di esecuzione;
- \* prestazione eseguita;
- \* importo prestazione;
- \* nominativo del professionista che ha effettuato la prestazione.

Il pagamento delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

#### Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente durata: dal 7.5.2015 al 7.5.2016

La convenzione potrà essere rinnovata per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata, firmata dal Legale Rappresentante, da inviare al n. di fax 0965 21726 o all'indirizzo e-mail....., oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. protocollo@pec.ospedale.rc.it

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'A.O. B.-M.-M. potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'A.O. B.-M.-M. si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora, tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di una nuova convenzione.

#### Art.7 – Assicurazione

L'A.O. B.-M.-M., in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

#### Art.8 – Privacy

Ai fini della presente convenzione l'A.O. B.-M.-M. accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili di cui è titolare G.I.M.A. e di cui gli Incaricati dell'A.O. B.-M.-M. vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. L'A.O. B.-M.-M. vincola il personale di cui si avvale per la convenzione al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal decreto legislativo n.196/2003, codice sulla privacy.

G.I.M.A. e l'A.O. B.-M.-M. si autorizzano in modo reciproco al trattamento manuale o automatizzato dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

### Art. 9 – Codice Etico

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

### Art. 10 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

### Art. 11 – Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di ~~REGGIO CALABRIA~~ **REGGIO CALABRIA**

### Art. 12 — Percentuali

La percentuale spettante all'Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria giusta delibera del Commissario Straordinario n. 167 del 7.05.2015 è pari ad euro 75% (settantacinqueper cento).

**Diagnostica GIMA srl**  
**LEGALE RAPPRESENTANTE**  
**Dr.ssa maria Grazia Nola**

**G.I.M.A. s.r.l.**  
L'Amministratore Unico  
(Dott.ssa Maria Grazia Nola)



**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**COMMISSARIO STAORDINARIO**  
**DE Francesco Antonio Benedetto**

